



Regolamento per il Funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Ateneo

Approvato dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Ateneo
Seduta n. 1 del 18 giugno 2013

Art. 1

Composizione

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Presidente di Corso di Studio) e da un componente Studente (rappresentante degli studenti in seno al singolo Corso di Studio) per ciascun Corso di Studio.
2. La Commissione è composta da un Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori di I o di II fascia afferenti ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà.
3. Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studio, questi può essere designato quale possibile componente solo da un Corso di Studio.

Art. 2

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a) nomina, nella prima seduta della Commissione, il Segretario tra i componenti Docenti;
- b) fissa, nella prima seduta della Commissione, la data delle tre adunanze obbligatorie annuali della Commissione;
- c) definisce l'Ordine del Giorno delle sedute della Commissione;
- d) convoca, con almeno 5 giorni di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione e le presiede, secondo quanto riportato nell'articolo 4 del presente Regolamento;
- e) convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in occasione di specifiche esigenze;
- f) segnala ai Presidenti di Corso di Studio e al Preside della Facoltà, l'eventuale mancato funzionamento della Commissione.

2. In caso di gravi inadempienze del Presidente, in relazione agli obblighi e le attività della Commissione, può essere presentata al Consiglio di Amministrazione una mozione di sfiducia del Presidente, finalizzata alla sua sostituzione. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno la metà più uno dei componenti della Commissione.

3. L'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione determina la designazione di un nuovo Presidente tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 3

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra i componenti docenti della Commissione e decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.

2. Il Segretario:

- a) redige i verbali delle sedute e provvede ad inviarli, una volta approvati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, a chi di competenza per la loro pubblicazione on-line;



b) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione.

Art. 4

Attività della Commissione

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Ateneo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte in un anno accademico e/o in occasione di specifiche esigenze.
2. La convocazione della Commissione avviene, di regola, mediante e-mail almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Nel caso di eccezionali esigenze, la convocazione può essere effettuata al più 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, le sedute sono presiedute dal professore di I fascia o, in mancanza, di II fascia, più anziano nel ruolo, presente.
4. Tutti i documenti relativi all'attività della Commissione sono atti ufficiali dell'Ateneo e devono essere correttamente protocollati sia in ingresso sia in uscita.
5. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
6. Eventuali relazioni di minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne fanno parte integrante.
7. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

Art. 5

Competenze della Commissione

1. La Commissione provvede a:
 - a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico;
 - b) esprimere i pareri previsti dalla normativa vigente;
2. La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede eventualmente a segnalare al Preside e al Rettore l'avvenuto accertamento di irregolarità.
3. La Commissione, sulla base delle informazioni derivanti dalla Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS), dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti e di altre informazioni istituzionali disponibili, valuta, in accordo al punto D.1 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 24 luglio 2012, se:
 - a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
 - b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
 - c) la qualificazione dei Docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
 - d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;



- e) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi su Corsi di Studio negli anni successivi;
 - f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
 - g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.
4. La Commissione, in accordo al punto D.1 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 24 luglio 2012, esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento, in una Relazione annuale, riferita almeno all'A.A. in corso che verrà redatta entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di valutazione interno.
5. La Relazione annuale, in accordo al punto B.2.3.2 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 24 luglio 2012, deve contenere il resoconto delle seguenti attività:
- a) proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
 - b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - c) monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.
6. Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono responsabili della trasmissione della Relazione annuale al Presidio di Qualità e al Nucleo di valutazione interna.